



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PIACENZA

SEZIONE S1 Via Benedettine 31/B

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**
C/O AVV GRAVAGHI FIORENZUOLA
LATINA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1925/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opp. all'ord. di Ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Giudice: **SANTACROCE ANGELO**

Depositata Sentenza Numero: **668/2017** in data : **17/03/2018**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTURA DI PIACENZA - UTG PIACENZA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Piacenza 17/03/2018

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(*Errico* *Monetta*)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIACENZA

Sentenza n° 668/2017
 R.G. n° 1925/2017
 Cron. n° 1020/2018
 Rep. n° 1

Il Giudice di Pace di PIACENZA, nella persona del dott. Angelo Santacroce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1925/2017 del ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione il 01/12/2017, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia, e vertente

TRA

nat a () L' n.q. di leg. rapp.te p.t. della società
 con sede in F n.

, rapp.to e difeso giusta procura a margine del ricorso dall'avv.to Roberto Iacovacci del Foro di Latina CF. CVCRRT81L03L120Q e con domicilio presso lo studio dell'avv.to Letizia Gravaghi del Foro di Piacenza e con studio in Fiorenzuola d'Arda in via Risorgimento n. 37, con i seguenti recapiti: 0523.240175- pec. robertoiacovacci@puntopec.it

Ricorrente

CONTRO

PREFETTURA DI PIACENZA, in persona del Prefetto p.t., rapp.to dal funzionario delegato ex lege dott. R. Plescia

Resistente - Costituito

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come atti depositati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29.09.2017, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, Prot. 17257 del 01.08.2017 AREA III/DEP. in relazione al verbale di accertamento della Polizia Stradale per violazione dell'art. 142/11 c. cds, accertamento con sistema automatico, con cui il Prefetto di Piacenza gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 922,80. Ne chiedeva l'annullamento, deducendo che l'ingiunzione è da considerarsi nulla.....verbale non provato...omologazione...taratura...ordinanza priva di adeguata motivazione...cfr. ricorso.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza, depositava atti parzialmente (nulla sulle attestazioni tecniche).

La causa veniva decisa, dopo attività istruttoria per titoli ed in data odierna il GdP, invitava la parte presente a concludere e dopo discussione decideva come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Preliminarmente, ritiene questo Giudicante effettuare una ricognizione normativa in merito alle ordinanze-ingiunzioni, infatti in ordine ai contenuti l'ordinanza ingiunzione (art. 3 legge 07/08/1990 n° 241 e succ. int. legge 05/2005), con la quale si intende respingere il ricorso proposto in via amministrativa per la violazione delle norme del codice stradale, (cfr. Corte Cass. sentenze 1999/391 e 2005/ 519), ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex articoli 203 e 204 del Cds, l'ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso, cioè, in quanto, con riferimento alle violazioni attinenti alla circolazione stradale, gli articoli 203 e 204 del Cds attribuiscono, a colui a cui sia stata contestata la trasgressione, la facoltà di proporre ricorso al Prefetto, imponendo a tale organo della P.A. l'emissione, entro un termine predeterminato, dell'ordinanza «motivata» relativa alla eventuale ingiunzione di pagamento della sanzione irrogata, da ultimo con il d. l.gs. 150/11 art. 6, il procedimento risulta subordinato al processo del rito del lavoro.

2 - La ratio di tale normativa, è «quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedurali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità».

3 - Inoltre, occorre osservare che l'amministrazione non ha l'obbligo di costituirsi ma ha l'onere di depositare la documentazione di cui agli artt. 6/c.8 - 7/c.7 d. l.gs.150/11, circa la formalità la giurisprudenza di legittimità ritiene che ciò deve essere fatto seguendo le formalità imposte dal codice di procedura civile (artt. 116 cpc e 72 ss att. al cpc), quindi soltanto la costituzione così ritualmente formalizzata, renderebbe rituali, e perciò valutabili dal giudice le eccezioni proposte dall'amministrazione, non ammissibili quando contenute in una semplice nota di accompagnamento della documentazione obbligatoria ex artt. 6/c.8 e 7/c.7 d. l.gs. 150/11.

4 - Il rito del lavoro, reca precise disposizioni in materia di costituzione del convenuto, precise decadenze art. 416 cpc, che talvolta sono recuperabili, ma senza una garanzia concreta che ciò avvenga: art. 421 c. 2 cpc.

5 - Lo scopo resterebbe del tutto frustrato ove, negandosi ogni rilievo alla mancata motivazione sulla sussistenza della violazione, sostanzialmente si esonerasse da tale impegno - in difformità dell'esplicito dettato normativo - l'organo che ha l'obbligo di compiere tale verifica, anche servendosi (a mò di ausilio e di sollecitazione dei suoi poteri ufficiosi) delle doglianze svolte nel ricorso amministrativo. Queste hanno anche il compito di rappresentare all'Amministrazione le difese che l'interessato potrà svolgere in sede giurisdizionale e a valutarle, in sede amministrativa, per evitare liti lunghe e rischiose per gli stessi interessi pubblici (una probabile soccombenza giudiziale, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza). L'esame demandato all'Autorità pubblica non impone, in tale ambito, una risposta analitica e

diffusa alle doglianze del ricorrente, né una loro confutazione puntuale, ma solo una loro effettiva considerazione, da compiere soprattutto nell'interesse della PA, eventualmente (ma non necessariamente) esplicitata nella motivazione del provvedimento che respinge il ricorso.

6 - Proprio perché il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione costituisce la prova dell'avvenuta considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della singola violazione amministrativa, altrimenti mancante ove l'ordinanza si limitasse a richiamare (cosa che non accade nel caso di specie), con l'uso di un modulo "standard", solo gli estremi del verbale o, peggio, mancante anche di quelli. *In tal caso, infatti la motivazione sarebbe meramente fittizia e nasconderebbe solo un apparente esame del caso controverso, equivalente al suo mancato compimento nei termini previsti dalla legge.*

Insomma, il principio secondo il quale nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo di essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non esclude affatto che in tale procedimento possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativo della sanzione. Tra essi, ove sia stato proposto il ricorso previsto dall'articolo 203 del Cds, deve annoverarsi anche quello relativo alla carenza assoluta di motivazione, in quanto dimostrativa del mancato esame del caso controverso sottoposto all'autorità pubblica, poiché - entro questi limiti - l'obbligo di motivazione è previsto dalla legge come condizione di legittimità dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa. Di conseguenza, in mancanza di tale dimostrazione scritta, il giudice dell'opposizione, che non trovi il riscontro dell'esame (obbligatorio) dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell'autorità amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento per violazione di legge.

7 - Inoltre occorre sottolineare che in materia amministrativa sussiste il principio secondo cui l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, spetta, in questi casi a chi eccepisce fornire la prova contraria (si confronti da ultimo la sentenza Corte Cass. 11283 del 10.05.2010), ancora, la documentazione in atti, sia pure succintamente - in relazione alla sussistenza della violazione, ed in relazione alla infondatezza dei motivi allegati al ricorso - l'ordinanza ingiunzione - risulta motivata in fatto ed in diritto ed emessa nel termine prescritto.

8 - I motivi di doglianza che inducono questo GdP ad accogliere il ricorso, sono: 1. la mancata indicazione in calce alla ordinanza del funzionario sottoscrittore, attenzione non è la mancanza di firma autografa, dove la Cassazione in questo caso ne ha ribadito la legittimità, ma la totale assenza di qualsiasi elemento identificativo del funzionario - cfr ordinanza - 2 ... nel caso di specie la Prefettura di Piacenza, competente, a prescindere dalla sua costituzione in giudizio, non ha depositato gli atti inerenti la strumentazione, ovvero non ha dato prova del corretto funzionamento dello strumento, nelle note della Polizia si contesta la circostanza che non necessita nessuna taratura dello strumento, circostanza, questa, della taratura, in parte condivisibile (anche se contraddittoria visto il deposito di una sit del 2008 da parte dell'organo accertatore in procedimenti analoghi e a quanto dichiarato da ultimo dalla Corte Costituzionale e Suprema Corte di Cassazione), per quanto concerne la terminologia, ma non altro e tanto per quando riguarda la funzionalità, il "tutor" è uno strumento tecnico che come tutti gli strumenti tecnici deve essere subordinato a dei controlli, certamente non quotidiani, ma almeno annuali e con la stesura di un documento di accertamento sottoscritto da tecnici in presenza di pubblici ufficiali, si evidenzia la irrivalenza del deposito degli atti da parte del Ministero. Orbene si ricordi che i decreti di approvazione dei misuratori di velocità

media impongono di non attivare mai la rilevazione su due sezioni contigue, per garantire che tra i due accertamenti ci sia un "buco" che consenta di escludere la continuità delle azioni sanzionatorie, ogni verbale deve riportare con esattezza su quale sezione è stata commessa l'infrazione, indicando il KM di inizio rilevazione e quello di fine (cfr. decreto di approvazione). Art. 1 d.m. così recita..."all'interno delle tratte interessate al controllo non debbono essere presenti situazioni statisticamente rilevanti, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio tali da determinare l'introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti..."

La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.1997...Il citato decreto stabilisce:" Gli organi di Polizia Stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi di approvazione rilasciata dal Ministero e rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso."

Ebbene, pur comprendendo le tesi della P.A., occorre evidenziare, senza entrare nel merito del concetto c.d. di " taratura", CHE spetta alla P.A. dare prova del corretto funzionamento dello strumento, qualora ciò è eccepito dal ricorrente è ormai concetto consolidato della giurisprudenza di legittimità che, dinanzi alle contestazioni dell'opponente, è onere dell'ente o P.A. opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa, Cfr. Cass. Civ., Sez. III del 15.04.1999 n. 3741; Cass. Civ. Sez. I del 26.06.1992 N. 8031; Cass., Civ. Sez. I del 29.12.1989 n. 5826), di peculiare importanza è il comma 5 dell'art. 192 reg. att. al cds, tale articolo recita testualmente che la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile ad altri soggetti, sarebbe stato utile che la p.a. avesse depositato anche la omologazione, bisogna per ultimo aggiungere che l'art. 4 d.m. del 29.10.97 relativo alla approvazione dei prototipi degli strumenti per la rilevazione dei limiti di velocità deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di officina da questo abilitata con cadenza annuale (cass.civ. 29334/08), pertanto il ricorso merita accoglimento in base al principio della insufficienza di prova.


Le spese del giudizio vanno compensate per assenza di difesa tecnica, come pure le spese di iscrizione a ruolo tenuto conto che per il ricorrente nessuno è comparso-

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di PIACENZA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda ex art. 6/11 c. 1 l.gs. 150/11 annulla l' Ord. 17257 dell' 1.08.2017 in relazione al V. SCV00052228245 del 21.03.17.
- Spese di lite compensate.

Piacenza 01.12.2017



Il Giudice di Pace
Dott. Angela Santacroce